



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione nr. 4 del Consiglio Comunale

Oggetto: ART. 174 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ESERCIZI 2021 - 2023 E RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemilaventuno addì **trentuno** mese di **marzo** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi e in modalità videoconferenza recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

VALORZ GIANLUCA	SINDACO	Presente
ANDREIS FABIO	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI LILIANA	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI SERGIO	CONSIGLIERE	Videoconferenza
BERRERA GIANPIETRO	CONSIGLIERE	Presente
CESCHI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
CIRINA CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
MENAPACE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
MORATTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
PANGRAZZI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
SARTORI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRI MARTA	CONSIGLIERE	Videoconferenza

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri: Francesco Moratti e Angeli Liliana.

OGGETTO: ART. 174 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021 - 2023 E RELATIVI ALLEGATI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Rilevato altresì che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Atteso che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Atteso che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;

Verificato che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021 ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021–2023 e dei documenti allegati al 31 marzo 2021;

Preso atto della deliberazione consiliare 29 giugno 2020 n. 8 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019;

Atteso che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, le previsioni d'entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile della programmazione di bilancio;

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato a) “Risultato presunto di amministrazione” è avvenuta sulla base del comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 “Composizione del risultato presunto di amministrazione”, come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Rilevato che al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato applicato avanzo di amministrazione vincolato per Euro 0,00 alla parte corrente del bilancio e per Euro 0,00 alla parte straordinaria;

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Richiamato il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021.

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti dei redditi per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2021, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, con provvedimento di Giunta comunale o di Consiglio comunale;

Richiamate e viste le relative deliberazioni:

ORGANO	N.	DATA	OGGETTO
Giunta comunale	9	10/03/2021	Servizio Acquedotto Comunale. Tariffe applicabili dal 1° gennaio 2021.
Giunta comunale	10	10/09/2021	Servizio Fognatura Comunale - Tariffe applicabili dal 1° gennaio 2021 - Utenze civili e produttive.
Giunta comunale	15	31/03/2021	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani: validazione del piano economico finanziario 2021 e approvazione tariffa puntuale corrispettiva 2021.
Consiglio Comunale	2	31/03/2021	Imposta Immobiliare Semplice - Im.I.S. - Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2021 con contestuale modifica al regolamento comunale.

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro

enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]”;

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3 punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo;

Vista quindi la Nota integrativa che costituisce l'Allegato n. 3;

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca "Modifiche alla Legge n.243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2,3 del medesimo schema;

Atteso che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) prevede all'art. 1, comma 820 che: *“A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*;

Verificato che, pur in considerazione delle modifiche normative evidenziate ai precedenti paragrafi, l'Ente rispetta, negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, gli obiettivi di finanza pubblica;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30 ottobre 2020 si è stabilito di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di rinviare definitivamente e quindi non tenere la contabilità economico patrimoniale, prendendo atto che l'ente allegherà al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000;

Atteso che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, viene allegato al bilancio di previsione finanziario l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., il quale prevede che le regioni, gli Enti locali e i loro Enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Visto pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, accluso al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Dato atto che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione 10 marzo 2021 n. 11, ha approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e ritenuto che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente;
- la Giunta comunale, con propria deliberazione 10 marzo 2021 n. 12, ha altresì approvato, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;
- l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio ed ai suoi allegati con il parere di data 12 marzo 2021, così come previsto dall'art. 210 del C.E.L. 2/2018 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- la comunicazione ai consiglieri comunali dell'avvenuto deposito del Documento unico di programmazione 2021-2023 e del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con relativi allegati è stata effettuata con nota prot. n.753 del 11 marzo 2021, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di contabilità;

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, dei relativi allegati e della nota integrativa;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata).

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.
- lo Statuto comunale;

- il Regolamento di contabilità vigente, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Atteso che, per adempiere alla predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, nonché per provvedere ai conseguenti impegni e pagamenti di spese, ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 e astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati (Allegato n. 1), nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

TITOLI DELL'ENTRATA	2021	2022	2023
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	-		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	427.447,83		
TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIB. E PEREQ.	230.050,00	230.050,00	230.050,00
TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI	383.190,44	261.635,00	246.993,00
TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	215.855,00	224.855,00	224.855,00
TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.678.000,00	52.500,00	52.500,00
TITOLO 7 – ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	175.680,23	45.000,00	45.000,00
TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	216.000,00	216.000,00	216.000,00
TOTALE	3.326.233,50	1.030.040,00	1.015.398,00

TITOLI DELLA SPESA	2021	2022	2023
AVANZO E FONDI			
TITOLO 1 – SPESE CORRENTI	809.591,44	691.730,00	677.088,00
TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE	2.100.051,83	52.500,00	52.500,00
TITOLO 4 – RIMBORSO DI PRESTITI	24.900,00	24.810,00	24.810,00
TITOLO 5 – CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	175.680,23	45.000,00	45.000,00
TITOLO 7 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	216.000,00	216.000,00	216.000,00
TOTALE	3.326.233,50	1.030.040,00	1.015.398,00

2. Di approvare gli altri allegati previsti dall'art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Allegato n. 1), nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

3. Di approvare la Nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2021-2023 (Allegato n. 2), nel quale si richiama la presente, che firmata dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. Di approvare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” (Allegato n. 3), redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23.12.2015, già accluso al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
5. Di dare atto che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con il parere di data 12 marzo 2021, così come previsto dall’art. 210 del C.E.L. 2/2018 e dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 174, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22.09.2014;
7. Di dare atto che il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (così come emendato) verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12.05.2016 ed aggiornato il 18.10.2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
8. Di dare atto che successivamente all’approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà lo strumento di Gestione per il triennio 2021-2023;
9. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
10. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l’urgenza di provvedere in merito;
visto l’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 e astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Valorz dott. Gianluca

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 02/04/2021 al giorno 12/04/2021.

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Corviana, 31/03/2021

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
